



COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 36 del Consiglio comunale

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Orler Ferdinando - Sindaco
2. Bonat Clara - Vicesindaco
3. Alberti Michele - Consigliere Comunale
4. Bond Micol - Consigliere Comunale
5. Nicoletto Piero - Consigliere Comunale
6. Orler Marialucia - Consigliere Comunale
7. Orler Samuele - Consigliere Comunale
8. Orsingher Ivano - Consigliere Comunale
9. Orsingher Mirco - Consigliere Comunale
10. Pistoia Ferruccio - Consigliere Comunale
11. Ropele Annamaria - Consigliere Comunale
12. Zeni Lino - Consigliere Comunale
13. Zugliani Giampiero - Consigliere Comunale
14. Zugliani Mario - Consigliere Comunale
15. Zugliani Mirella - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Orler ing. Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Orler Samuele** e **Ropele Annamaria**.

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl;

- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso;

- richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 e in data 18/02/2015 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Preso d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147";

- richiamato inoltre l'Atto del Presidente della Comunità di Primiero nr._116 dd. 14/12/2017 avente ad oggetto "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: approvazione tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2018";

- richiamato, in particolare, il dispositivo di cui al punto 14 dell'Atto del Presidente della Comunità di Primiero nr.116 dd. 14/12/2017 che testualmente recita: "Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all'art.14 del Regolamento per l'applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall'adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl";

- accertato che le tariffe approvate per l'anno 2018 con Atto del Presidente della Comunità 116/2017 vengono confermate anche per il 2019, senza variazione alcuna;

- richiamato, pertanto, l'art. 14 del Regolamento sopra richiamato, che testualmente recita:

Art. 14 – Sostituzione dei Comuni al soggetto dovuto al pagamento –

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) Scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro Ente, ai sensi della L.P. 09/09/1996 nr. 8;
- b) Locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc...fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni.

2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) Scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado non compresi nella precedente lett a) comma 1;
- b) Utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);
- c) Manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;

3. Il Comune annualmente quantifica l'agevolazione ed individua le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolative di cui ai commi precedenti.

4. L'utenza interessata presenta al gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa, il quale provvede immediatamente ad inoltrarne una copia al Comune, che verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per l'esclusione di cui al comma 2, lett b) del presente articolo la cui documentazione, a tutela della privacy, sarà a disposizione presso il gestore;

ricordata la propria deliberazione nr. 35 dd. 21.12.2017 con la quale si decise:

1. Di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti sostituzioni **totali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:

- ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile;

- ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.

2. Di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti **sostituzioni parziali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di euro 60 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-

culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

3. 4 . 5 ...omissis ...;

ritenuto che le sostituzioni di cui alla delibera nr. 35/2017 a valere per l'anno 2017, possano essere riconfermate anche per l'anno 2018;

ritenuto, altresì, di integrare le previsioni di cui all'art. 14 comma 2 lettera b del Regolamento, ove viene prevista la sostituzione del Comune nel pagamento parziale della tariffa in favore di soggetti che producono notevoli quantità di tessili sanitari, estendendo la previsione anche alle persone soggette a dialisi che svolgono la terapia presso la propria abitazione;

vista la L. nr. 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità);

richiamato l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) avente ad oggetto "Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento";

visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, che attribuisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Segretario comunale ex art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2;

preso atto, altresì, del parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, espresso dal responsabile dell'ufficio finanziario, ex art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2;

con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0, su nr. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1) Di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti **sostituzioni totali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:

- ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile;

- ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo

sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.

2) Di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti sostituzioni parziali del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa, integrando, contestualmente, le previsioni di cui al comma 2 lett b):

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni), nonché alle persone soggette a dialisi che svolgono la terapia presso la propria abitazione, nella misura fissa di euro 60 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

3) Di approvare le modifiche apportate all'art. 14, comma 2 lett b) al Regolamento, nella parte in cui viene estesa la sostituzione del Comune nel pagamento parziale della tariffa in favore di soggetti che producono notevoli quantità di tessili sanitari alle persone soggette a dialisi che svolgono la terapia presso la propria abitazione, previa presentazione di idoneo certificato medico.

4) Di dare atto che la spesa derivante dai punti 1 e 2 del presente deliberato troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2019.

6) Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0 su nr. 13 consiglieri presenti e votanti, stante la necessità di procedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

7) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orler ing. Ferdinando

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Nicoletto Piero

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).